



REPUBBLICA ITALIANA Sent.n. 180/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Referendario Andrea Costa, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37531** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
da:

XXX nato a XXX, il XXX, residente in XXX, (cf. XXX);

XXX nato in XXX il XXX, residente in XXX, alla XXX, (cf. XXX),

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Ignazio Sposito e domiciliati come in
atti;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura regionale dell'Istituto, e presso di essa domiciliato in Bari
alla via Putignani n.108;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.,
**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e
delle Finanze**, in persona dei Ministri p.t., rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari e presso di essa elettivamente
domiciliati;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Udita, all'udienza in data 17 settembre 2024 con l'assistenza del Segretario
dott.ssa Franca Maria Alfarano, l'avv. Fabiola Leone per l'I.N.P.S., nessuno

	comparso per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato e per i ricorrenti;	
	Visto il ricorso depositato in data 20 febbraio 2024, avente ad oggetto la	
	rideterminazione del trattamento pensionistico, previa rimessione degli atti	
	alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia Ue per i profili di contrarietà	
	alla Costituzione e alle norme euro-unitarie delle disposizioni di cui all’art. 1,	
	commi 309-310 della legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023);	
	Viste le memorie di costituzione dell’I.N.P.S. e dell’Avvocatura Distrettuale	
	dello Stato;	
	Richiamata l’ordinanza a verbale dell’udienza del 3 luglio 2024, con la quale,	
	stante la mancata comparizione dei ricorrenti, è stato disposto il rinvio ex art.	
	181, comma II, c.p.c.;	
	Rilevato che, all’udienza del 17 settembre 2024, nessuno è comparso per i	
	ricorrenti;	
	Tenuto conto che il difensore dell’I.N.P.S. ha manifestato in udienza la	
	mancanza di interesse alla decisione in assenza della parte ricorrente;	
	Ritenuto di non poter attribuire alcun valore alla nota depositata in data 10	
	giugno 2024, peraltro priva di sottoscrizione, con la quale il difensore dei	
	convenuti, nel trasmettere prova dell’avvenuta notifica, fa riferimento ad un	
	provvedimento autorizzativo di trattazione cartolare, mai adottato,	
	riportandosi alle conclusioni dell’atto introduttivo;	
	Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per la declaratoria di estinzione	
	del giudizio, in applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c. costituenti espressione	
	di un principio generale applicabile nel giudizio pensionistico innanzi alla	
	Corte dei conti ai sensi dell’art. 7, comma 2, c.g.c. (v. Corte dei conti, II^ Sez.	
	Giur. App., 31 dicembre 2019, n. 517, e Sez. Giur. Puglia, n. 138/23 e n.	
	2	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]